

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1966

(46^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane » (1597) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 552, 557, 558, 559
BERMANI	553, 558
BETTONI	555
BITOSSO	554, 559
BOCCASSI	553, 554, 556
BRAMBILLA	555
CAPONI	555
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	556, 558
CELASCO, relatore	552, 557
FIORE	556
MACAGGI	555
PEZZINI	553, 556, 558
TORELLI	554, 557, 558
TREBBI	555
VARALDO	554, 555, 557, 559

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa

presso terzi » (1674) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 559, 561, 562
ANGELINI	560
BITOSSO	560, 561
BRAMBILLA	560
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	561, 562
FIORE	561
PEZZINI	560, 561
ZANE	560, 561

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Pezzini, Rotta, Saxl, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane » (1597) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, De' Cocci, Merenda, Berloff, Laforgia, Urso, Pucci Ernesto, Sammartino, Tambroni e Agosta: « Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CELASCO, relatore. Onorevoli colleghi, il riposo settimanale, da tempo acquisito e praticato in tutti i settori, dovrebbe coincidere di norma con la giornata domenicale. È questo infatti il giorno più adatto, per ovvie ragioni e non solo di carattere religioso. Esso offre infatti opportunità di divertimenti, di svaghi, di incontri con parenti ed amici, che sarebbero impossibili nel corso della settimana.

Ora, per l'esigenza di disporre di pane fresco tutti i giorni, avveniva quasi ovunque, fino a qualche tempo fa, ed avviene tuttora in determinate zone, che i forni di produzione del pane lavorassero e lavorino praticamente in ogni giorno dell'anno. I dipendenti, pur beneficiando a turno del riposo settimanale, appalesano insoddisfazione e malcontento per il mancato riposo festivo; e questa è anche una delle ragioni che allontanano i giovani dall'intraprendere il mestiere di panettiere, accentuando sempre più la esistente carenza di mano d'opera specializzata.

Gli operatori ed i loro collaboratori familiari, che in molti casi lavorano fianco a fianco coi loro dipendenti e che possono trovarsi impegnati tutti i giorni dell'anno, risentono dello stesso disagio e spontaneamente hanno cercato di ovviarvi. In questi ultimi tempi, infatti, l'esigenza del riposo domenicale ha modificato radicalmente la

situazione. In pratica, come si rileva da una indagine effettuata nello scorso novembre dalla Federazione panificatori, le province in cui la chiusura domenicale è disposta a carattere generale per l'intero territorio sono quarantasei. Per altre trenta è attuata per il capoluogo e per alcune località maggiori. Per cinque province la chiusura festiva è effettuata solo in alcuni mesi estivi e per i centri maggiori. Praticamente solo dieci o undici province non attuano alcuna chiusura domenicale, e qualcuna nemmeno quella settimanale.

Pertanto il provvedimento in esame si limita ad estendere obbligatoriamente a tutto il territorio nazionale il riposo festivo dei panificatori, eliminando le residue differenziazioni e sperequazioni tra zona e zona.

Molti consumatori si sono abituati o si vanno abituando, pur con riserve e con qualche avversione, alla chiusura domenicale. D'altra parte è innegabile che il pane, pur mantenendo un altissimo posto nella scala dell'alimentazione nazionale, ha molto perduto della sua primitiva importanza.

Va rilevato infine che in molti Paesi europei la chiusura domenicale è attuata da anni, e che le nuove attrezzature danno garanzia di una regolare e idonea distribuzione al sabato per il fabbisogno di due giorni.

Il provvedimento prevede anche che là dove motivi turistici o di altra indole lo rendessero opportuno, i prefetti, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, possono fissare una giornata diversa da quella festiva. I dipendenti che devono provvedere alla doppia panificazione nel giorno di sabato sono tutelati dal contratto collettivo nazionale stipulato il 26 luglio 1956 e sanzionato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798; decreto che all'articolo 29 stabilisce:

« Nel caso in cui le Autorità autorizzassero chiusure festive e domenicali ai panifici, il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate di doppia panificazione è il seguente:

1) retribuzione complessiva per il lavoro effettivamente compiuto ed in ogni caso non inferiore alla retribuzione corrisponden-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (16 giugno 1966)

te ai due minimi giornalieri di produzione nei suoi componenti globali, stabiliti negli integrativi provinciali;

2) si applicherà la maggiorazione per il lavoro straordinario eseguito dopo le 8 ore in misura del 30 per cento;

3) la doppia panificazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, altra giornata di lavoro e, pertanto, nella settimana in cui questa verrà a cadere si dovrà procedere ugualmente al rispetto del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell'operaio fisso con il turnista che normalmente sostituisce ». (Si precisa che così operando si intende fare riposare l'operaio nella settimana due giornate intere).

Pertanto, attuando il riposo festivo, il disposto citato scatta automaticamente e non v'ha alcun dubbio che i datori di lavoro lo devono strettamente osservare.

Nel timore però che possano sorgere eventuali equivoci o contestazioni, i colleghi Valsecchi, Viglianesi e Bermani hanno presentato un emendamento aggiuntivo, inteso ad inserire nel presente disegno di legge il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica che aveva sanzionato l'accordo sindacale.

Ora benchè la precisazione possa risultare utile, tuttavia lascia perplessi l'inserimento in una legge di un contratto collettivo, che potrebbe subire variazioni nel prossimo futuro. In caso di eventuali modifiche, non creeremmo equivoci maggiori o non andremmo comunque incontro ad inconvenienti giuridici incresciosi?

Occorrerà senz'altro approfondire la discussione e trovare una soluzione equa e soddisfacente. Il provvedimento è molto atteso, naturalmente, da parte dei panificatori, per cui mi auguro che possa incontrare qui la stessa unanimità che ha riscosso alla Camera.

B E R M A N I . Io ho presentato quell'emendamento, assieme ai colleghi Valsecchi e Viglianesi, appunto nella preoccupazione di tutelare l'interesse degli operai panificatori. Ad ogni modo, poichè quella formulazione è apparsa discutibile al relatore, ne ho predisposto un'altra, assieme ai colleghi Boccassi e Pezzini.

Alla Camera, il problema era stato preso in considerazione; ma si è pensato di risolverlo con la presentazione di un ordine del giorno, lasciando immutato il testo originario del disegno di legge.

Ora io non vorrei che l'emendamento da noi elaborato allo scopo di favorire maggiormente la categoria, finisse invece col danneggiarla ritardando l'approvazione di una norma tanto attesa. Infatti, io avevo qualche perplessità sull'opportunità del riposo domenicale, ritenendo poco opportuno sottrarre a tanta povera gente la possibilità di avere la domenica del pane fresco; tanto più se si considera che il pane è alimento di prima necessità. Però, dopo aver avuto dei colloqui con i panificatori, mi sono convinto di quanto sia importante per loro il poter fruire del riposo nella stessa giornata di tutte le altre categorie di lavoratori. Raccogliendo pertanto ai colleghi l'emendamento proposto, nella sua seconda formulazione; sempre che esso, come ho detto, non venga a compromettere la sollecita approvazione del provvedimento.

B O C C A S S I . D'accordo con quanto è stato esposto dal relatore, desidero solo aggiungere che le preoccupazioni del collega Bermani mi sembrano un po' eccessive. Credo infatti che non possa ritardare l'iter del provvedimento l'approvazione dell'emendamento da noi firmato, che ha lo scopo di garantire il riposo domenicale senza danno economico, così come previsto dal contratto collettivo di lavoro sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 1960.

Pertanto ritengo che la Commissione possa tranquillamente approvare l'articolo aggiuntivo proposto da me e dai colleghi Bermani e Pezzini, il quale è così formulato: « Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1960, n. 1798 ».

P E Z Z I N I . Desidero dire, molto brevemente, anzitutto che sono d'accordo sul merito del provvedimento; e, in secondo luogo, che ho firmato l'articolo aggiuntivo per evitare che il presente provvedimento possa in qualche modo intaccare l'efficacia delle norme recate dal contratto collettivo. Se,

infatti, tale pericolo sussiste effettivamente, è necessario affermare in modo esplicito che quelle norme rimangono valide. Io, però, ho qualche dubbio sulla fondatezza di certe preoccupazioni, perchè il contratto collettivo non riguarda solo il riposo settimanale bensì molte altre norme di trattamento dei lavoratori; norme che non potrebbero in alcun modo essere modificate dal presente provvedimento.

Lascio comunque ai colleghi ogni decisione in proposito.

V A R A L D O . Non ho ben capito se il disegno di legge miri a salvaguardare gli interessi dei lavoratori, oppure ad impedire la vendita del pane la domenica. A mio avviso il provvedimento non dovrebbe minimamente intaccare le norme recate dal decreto presidenziale del 1960 con il quale è stato recepito il contratto collettivo. Il dubbio può essere causato dalle parole con cui inizia l'articolo 1: « Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane », mentre il contratto collettivo stabilisce, oltre alla domenica, anche un altro giorno di riposo settimanale, quando ci sia doppia panificazione. Sarebbe pertanto sufficiente imporre la chiusura domenicale dei negozi e dei forni perchè in tal caso gli addetti al settore dovrebbero riposare.

Vi è poi anche un'altra questione, in merito alla chiusura delle panetterie. Noi sappiamo che molto spesso a queste sono annesse delle pasticcerie, che dovrebbero rimanere aperte. Ma se si impone la chiusura dei negozi di panetteria, cosa succederà per le pasticcerie annesse? Gradirei un chiarimento, sempre al fine di evitare il crearsi di equivoci.

B O C C A S S I . Vorrei aggiungere una precisazione a quanto ho detto poc'anzi.

I lavoratori desiderano, come si è detto, fruire del riposo domenicale senza perdere quei diritti che avevano acquisito attraverso il decreto del 1960; diritti tra i quali è appunto quello di poter godere di un'altra giornata di riposo settimanale, oltre alla dome-

nica. Ora il disegno di legge, all'articolo 3, stabilisce che sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge; per cui nasce la legittima preoccupazione che qualche datore di lavoro potrebbe sollevare delle eccezioni sulla concessione della seconda giornata di riposo. È per questo che abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo.

B I T O S S I . Vorrei riprendere l'osservazione del collega Varaldo per rilevare come in effetti esista una contraddizione tra il testo del disegno di legge e il titolo; il che fa pensare che evidentemente il primo deve essere stato modificato senza che il secondo venisse a sua volta corretto. Normalmente, quando si parla, come nel titolo, di « riposo settimanale », ci si vuol riferire al riposo che ha luogo nel corso della settimana; mentre se si vuole alludere al riposo domenicale bisogna dirlo esplicitamente. Ora, osserva giustamente il collega Varaldo che, stabilendo l'articolo 1 la chiusura domenicale delle panetterie, ovviamente con tale chiusura coinciderà il riposo degli addetti, per cui alla produzione ed alla vendita del pane dovrà provvedersi il sabato.

Il primo firmatario del provvedimento, lo onorevole De Marzi, conosce certo molto bene la materia per essere stato uno dei dirigenti della Federazione degli artigiani. C'è comunque da osservare che se i panificatori vogliono effettivamente avere la domenica libera non si può fare a meno di concedere agli addetti alla produzione e alla vendita del pane quanto spetta loro di diritto; chiudendo gli esercizi la domenica, cioè, essi dovranno effettuare un doppio turno di lavoro il sabato, e tale doppio turno dovrà essere adeguatamente remunerato. Di qui la necessità di un richiamo esplicito al decreto presidenziale del 1960, senza il quale il disposto dell'articolo 3 del provvedimento in esame potrebbe dar luogo a serie difficoltà di interpretazione; tanto più se si considera la delicatezza della materia, nella quale intervengono sovente accordi locali che potrebbero infirmare l'applicazione del decreto suddetto.

T O R E L L I . Io sono invece perplesso per quanto riguarda il secondo comma del-

l'articolo 1, il quale stabilisce che i prefetti potranno disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi avvenga in altro giorno della settimana. Di quali comuni si parla? La relazione dei proponenti fa esplicito riferimento alle località di villeggiatura, ai luoghi di turismo, eccetera; e qui nasce la prima questione, poichè sarebbe indispensabile stabilire anzitutto quali sono i luoghi forniti di queste caratteristiche, essendo stato tale problema assai dibattuto senza che se ne sia finora mai trovata la soluzione.

In secondo luogo bisogna tener presente che esistono anche le esigenze delle zone di montagna, i cui abitanti scendono appunto a valle la domenica per rifornirsi del pane occorrente per tutta la settimana. È evidente che, con tutti i forni e le rivendite chiusi, queste persone non potrebbero certo approvvigionarsi.

Dobbiamo quindi prendere le nostre decisioni tenendo, sì, presenti le esigenze degli esercenti e dei lavoratori, ma senza dimenticare le necessità di determinate categorie di consumatori.

TREBBI. Bisogna poi anche tener presente la questione dei panificatori-pasticceri, i quali debbono poter continuare a vendere i dolci la domenica.

BRAMBILLA. I panificatori chiedono la chiusura domenicale degli esercizi per poter fruire del riposo domenicale; ma se noi consentiremo la vendita dei dolci, ecco che saranno egualmente privati di tale riposo.

Quanto alle osservazioni del collega Torelli, in linea di massima sono d'accordo. Nel novarese, ad esempio, in questo periodo si autorizza la vendita domenicale del pane fresco per la stagione della raccolta del riso, per permettere alle mondine di approvvigionarsi appunto la domenica.

BETTONI. Io ho partecipato per alcuni anni alle discussioni delle categorie interessate in relazione all'emanazione dei decreti prefettizi di chiusura domenicale delle panetterie, e debbo ricordare come da tali categorie siano state espresse delle per-

plexità, generalmente unanimi, sull'opportunità del provvedimento. Non che debba essere disattesa l'aspirazione al riposo domenicale espressa dagli interessati, i quali, essendo artigiani, hanno diritto allo stesso trattamento riservato agli altri appartenenti alla stessa categoria; ma il problema andrebbe inquadrato in un ampio dibattito sul riposo settimanale di tutte le categorie esercenti attività commerciali in località, ad esempio, di interesse turistico.

Ritengo quindi che per il momento la norma andrebbe limitata alla panificazione, consentendosi le attività diverse.

M A C A G G I. Per maggior chiarezza bisogna tener presente il disposto dell'articolo 29 del contratto collettivo, il quale enuncia le provvidenze dovute in caso di doppia panificazione e precisa tra parentesi che « si intende fare riposare l'operaio nella settimana due giornate intere ». Invece con il provvedimento al nostro esame, si dice solo che il riposo settimanale deve coincidere con la domenica; si tratterebbe cioè di una sola giornata di riposo, non più di due.

È quindi senz'altro opportuno, a mio avviso, precisare che rimangono in vigore le disposizioni più favorevoli in caso di doppia panificazione, previste dal contratto collettivo.

V A R A L D O. Se dicessimo semplicemente che « la produzione e la vendita del pane non debbono avvenire di domenica », non pregiudicheremmo in alcun modo il contenuto del contratto collettivo; e, nello stesso tempo, permetteremmo la produzione e la vendita domenicale della pasticceria, per la quale non è necessario un impegno così gravoso come per la panificazione.

In tal modo si eliminerebbero tutte le fonti di perplessità, senza bisogno di ricordare esplicitamente che rimane in vigore il decreto presidenziale del 1960.

C A P O N I. La preoccupazione del collega Varaldo mi sembra eccessiva in quanto, parlando il disegno di legge di riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane, evidentemente il divieto della produzione e della vendita non deve intendersi esteso alle pasticcerie.

Ciò che invece deve essere ben chiaro è che non bisogna fare un passo indietro per quanto riguarda le condizioni più favorevoli ottenute dai lavoratori con il contratto collettivo di lavoro per le giornate di doppia panificazione, in cui essi sono sottoposti ad uno sforzo notevole per il quale deve essere garantito un adeguato compenso. Dobbiamo quindi, nella maniera più assoluta, ribadire la validità della norma relativa, recata dal decreto del Presidente della Repubblica del 1960.

Non sono poi d'accordo sulle altre preoccupazioni espresse circa l'articolo 1. È bene dire che i negozi di vendita del pane e i panifici debbono rimanere chiusi la domenica salvo diversa disposizione del prefetto, poichè ciò consentirà di provvedere alle esigenze delle località turistiche e, soprattutto, dei luoghi di montagna.

P E Z Z I N I. Per evitare complicazioni future, derivanti da eventuali modifiche del decreto del 1960, sarebbe forse opportuno far precedere le parole con le quali inizia l'articolo 1 dalle altre « Ferme restando le norme per la tutela... ».

B O C C A S S I. Si raggiunge lo stesso scopo con l'emendamento da noi proposto.

F I O R E. Noi ci preoccupiamo giustamente degli interessi dei lavoratori: non dobbiamo però trascurare quelli di carattere più generale in quanto la panificazione rappresenta, per l'importanza che ha il pane nell'alimentazione umana, un servizio pubblico. Come i panettieri, i ferrovieri, ad esempio, potrebbero chiedere il riposo domenicale, e lo stesso altre categorie analoghe!

Riterrei pertanto opportuno limitarci a consentire che accordi locali stabiliscano dei turni di chiusura domenicale e festiva, in modo da permettere ai consumatori di approvvigionarsi di pane fresco ogni giorno della settimana.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Devo confessare, per la verità, che condivido pienamente quanto ha detto il senatore Fiore circa l'opportunità di demandare dette que-

stioni ad accordi di categoria: purtroppo in certi casi non possiamo fare a meno di intervenire con legge.

È necessario peraltro tenere presente che il disegno di legge in esame si riferisce ai panettieri artigiani, autonomi — e non a quelli industriali, che hanno tutto un diverso sistema di lavorazione —, i quali giustamente muovono l'istanza di poter godere anche essi del diritto di riposare un giorno della settimana, al pari di tutti i lavoratori dipendenti, così come previsto dalla nostra Costituzione.

Ora, nell'impossibilità per la categoria di darsi una disciplina con atto autonomo — a questo proposito desidero ricordare che proprio in questi giorni vi è stato un ricorso contro la decisione dei prefetti, d'accordo con le categorie interessate, di stabilire la chiusura settimanale — si presenta l'assoluta necessità di garantire con legge il riposo domenicale dei panificatori e pertanto ritengo che il provvedimento, rispondendo ad una esigenza di giustizia sociale, meriti senz'altro l'approvazione da parte della Commissione.

Sono peraltro del parere che il testo del disegno di legge, al fine di evitare confusioni pericolose, debba rimanere quello pervenuto dall'altro ramo del Parlamento (salvo l'eventuale aggiunta del richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798), poichè con esso non si fa che estendere ai panificatori il principio generale del riposo settimanale coincidente con la domenica, salvo le eccezioni di legge, nel qual caso subentra il riposo compensativo in un altro giorno della settimana.

Non mi preoccuperei peraltro delle pasticcerie, perchè si stabilirà che la chiusura domenicale è limitata alla parte di negozio destinata alla vendita del pane.

Per quanto si riferisce all'osservazione relativa al secondo comma dell'articolo 1, vi è da tenere presente che — pur essendo stato predisposto il provvedimento di ordine generale — probabilmente quella disposizione si rende necessaria, particolarmente, nei piccoli centri, dove il tentativo che le categorie avevano fatto di autogovernarsi aveva finito con il determinare una concorrenza pericolosa.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (16 giugno 1966)

In definitiva, quindi, mi sembra che l'articolo 1 del disegno di legge in esame — che peraltro è quello fondamentale — sia sufficientemente chiaro e rispondente allo scopo che si vuole raggiungere e, pertanto, non vada modificato.

Per quanto riguarda poi il richiamo al più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798, posso assicurare agli onorevoli senatori che il presente provvedimento, tendente soltanto — ripeto — ad estendere il principio generale del riposo settimanale agli artigiani panettieri, non intacca assolutamente quanto disposto dal contratto collettivo: ritengo quindi che l'emendamento aggiuntivo sia del tutto pleonastico.

Probabilmente, qualche dubbio potrà anche sorgere perchè è evidente che, se si fanno eccezioni, rinascerà il problema dei turisti; tuttavia la volontà del Ministero — torno a ripeterlo — è quella di mantenere integro quanto precedentemente disposto, riconoscendo il permanere di tutti quei diritti già stabiliti per coloro che sono costretti a fare la doppia panificazione.

Dichiaro comunque di rimettermi alla decisione che la Commissione riterrà di prendere in proposito.

Relativamente al titolo del disegno di legge, vi è infine da osservare che anche in precedenti provvedimenti è stata usata la dizione di « addetti alla produzione e vendita del pane », in quanto sembra che questa sia una accezione comune per indicare sia le aziende a conduzione familiare, sia i lavoratori dipendenti. Sarebbe opportuno, quindi, non modificarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.

I prefetti, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.

Il senatore Varaldo propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Nel giorno di domenica è vietata la produzione e la vendita del pane ».

Per quanto si riferisce alla vendita, faccio notare che il pane nelle città viene venduto anche nelle tavole calde, nei bar, eccetera. Quindi, eventualmente, sarebbe forse più opportuno dire: « Nel giorno di domenica è vietata la produzione di pane e l'apertura dei negozi di vendita di pane ».

VARALDO. Non insisto sull'emendamento, anche se sono convinto che la dizione da me suggerita sia senz'altro da preferirsi, in quanto non vedo la necessità di indicare in una legge, come fa il testo all'esame, il motivo per il quale essa è stata predisposta. Io ritengo che questo non sia necessario perchè la legge, a mio avviso, è una realtà anche senza l'indicazione del motivo che ne ha suggerito la presentazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato inoltre presentato dal senatore Torelli un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane ».

CELASCO, relatore. Pregherei il senatore Torelli di ritirare l'emendamento per non modificare il testo dell'articolo che, per la verità, mi sembra abbastanza ben congegnato.

TORELLI. Ho preposto di sopprimere nel secondo comma dell'articolo 1 le parole: « e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane », perchè ritengo che la dizione attuale potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti. Mi riferisco in particolare a quelle zone di montagna dove esistono degli empori che, oltre al pane, vendono anche altri generi di consumo e per i quali sarebbe assurdo ed ingiusto or-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (16 giugno 1966)

dinare la chiusura domenicale, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di negozi che vivono, si può dire, soltanto per pochi mesi all'anno.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha fatto riferimento ai grandi centri, per i quali maggiormente si sente la necessità della chiusura domenicale di tale tipo di negozi, ma ritengo che non sia opportuno trascurare le esigenze vitali dei piccolissimi centri, per i quali tale disposizione costituirebbe un danno enorme.

PRESIDENTE. Da quanto testè dichiarato dal senatore Torelli parrebbe che la sua maggiore preoccupazione sia quella della chiusura dei negozi di vendita del pane. Se l'onorevole collega è d'accordo, si potrebbe allora limitare l'emendamento alla sola soppressione delle parole « e dei negozi di vendita di pane ».

TORELLI. Non ho nulla in contrario ad accettare il suggerimento dell'onorevole Presidente.

BERMANI. A mio avviso, i motivi che hanno indotto il senatore Torelli a presentare questo emendamento sono senz'altro giusti e degni di attenta considerazione: ritengo, però, che allo scopo che egli intende raggiungere possa provvedere ugualmente il prefetto, che nelle zone turistiche disporrà la chiusura nel giorno opportuno.

TORELLI. Ma il prefetto non può permettere l'apertura di un negozio se nel presente provvedimento è sancito che i negozi di vendita del pane devono osservare la chiusura alla domenica o in un altro giorno della settimana.

PRESIDENTE. Se non sbaglio, il senatore Torelli intende dire che in alcuni piccoli paesi turistici e non turistici di montagna o anche di pianura ma, comunque, tributari della montagna i negozi che vendono il pane vendono anche altri generi di consumo; di conseguenza, nella giornata non domenicale, ma feriale in cui il prefetto dovesse disporre la chiusura non solo non si venderebbe il pane, ma non si venderebbero neanche le altre merci.

PEZZINI. A me pare che con l'emendamento proposto il senatore Torelli otterrebbe l'effetto contrario: nel primo comma dell'articolo 1, infatti, è previsto il divieto di tenere aperti la domenica i negozi di vendita del pane e con il secondo comma si viene invece a dare al prefetto la possibilità di derogare a tale disposizione e, quindi, di consentirne l'apertura.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Come rappresentante del Governo mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo attuale dell'articolo 1.

TORELLI. Ritiro il mio emendamento anche se — devo dire la verità — non sono completamente persuaso dell'esattezza delle argomentazioni addotte in contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Se verrà approvato l'articolo aggiuntivo che richiama il contratto collettivo, è evidente che le sanzioni previste nell'articolo 2 nei confronti di chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge avranno riferimento anche a quanto previsto nel suddetto contratto. Sarebbe pertanto opportuno, al fine di evitare possibili equivoci, sostituire le parole: « della presente legge » con le altre: « di cui al precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato propone di limitare l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo in esame ai soli casi di violazione delle

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (16 giugno 1966)

norme contenute nell'articolo 1, perchè altrimenti tali sanzioni, se venissero riferite a tutta la legge, come previsto nella dizione attuale, con l'inclusione dell'articolo aggiuntivo potrebbero venire a modificare in meglio o in peggio le sanzioni già stabilite con il contratto collettivo.

B I T O S S I . Il contratto collettivo non prevede sanzioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire le parole: « della presente legge » con le altre: « di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

A questo punto sarebbe opportuno che si precisasse se l'articolo aggiuntivo deve precedere o seguire l'articolo 3.

V A R A L D O . A mio parere, si dovrebbe mettere subito ai voti l'articolo aggiuntivo, che entrerebbe quindi a far parte della legge, e poi l'articolo 3 che abroga tutte le disposizioni in contrasto con quanto disposto dalla legge e, quindi, anche quelle in contrasto con il decreto presidenziale del 27 novembre 1960, n. 1798.

P R E S I D E N T E . Sono anche io di questo parere. L'emendamento dei senatori Boccassi, Bermani e Pezzini andrebbe pertanto considerato come articolo *2-bis*. Esso è così formulato:

« Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1960, n. 1798 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

(È approvato).

Ricordo che questo articolo assumerà il numero 4, in seguito all'approvazione dell'articolo aggiuntivo *2-bis*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi » (1674) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Coppo, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il presente provvedimento tende ad eliminare una grave anomalia esistente nell'ordinamento previdenziale per quanto si riferisce ai religiosi e alle religiose che prestano attività lavorativa presso terzi. Come è noto, detti religiosi, in base alla legge 3 maggio 1956, n. 392, sono stati assoggettati alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi e, successivamente, in base alla legge 19 gennaio 1963, n. 15, con cui furono apportati miglioramenti alla disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stati assoggettati anche a tale forma previdenziale: nulla invece è previsto nei loro confronti per quanto si riferisce all'assicurazione di malattia, per cui si viene a determinare la strana situazione che l'assicurazione contro le malattie spetta a detti lavoratori religiosi soltanto all'atto del pensionamento, in quanto pensionati della Previ-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (16 giugno 1966)

denza sociale, e non nel corso della prestazione lavorativa.

Per ovviare ai predetti inconvenienti ed esaudire nel contempo l'aspirazione dei religiosi e delle religiose che prestano la loro opera presso terzi, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame viene disposto che l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è estesa in favore dei religiosi e religiose soggetti all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, ai sensi della legge 3 maggio 1956, n. 392 (e quindi anche nell'ipotesi che le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono i religiosi e le religiose occupati), ovvero soggetti all'iscrizione alle istituzioni di previdenza di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1956, n. 692.

Con l'articolo 2, inoltre, viene precisato tra l'altro che in caso di iscrizione all'INAM il settore di appartenenza del religioso o della religiosa è quello al quale risultano attribuiti gli altri lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.

Appare evidente pertanto che si tratta di un provvedimento che, pur estendendo — come purtroppo avviene spesso in Italia — le norme previdenziali per gemmazione successiva, tuttavia tende a colmare quella grave lacuna esistente nel nostro sistema previdenziale che ha dato luogo — come ho fatto notare all'inizio del mio intervento — a conseguenze di carattere contraddittorio. Ritengo, quindi, per i suesposti motivi, che esso meriti senz'altro l'approvazione da parte della Commissione.

P E Z Z I N I . Desidero anche io richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opportunità del presente disegno di legge che, come ha giustamente rilevato l'onorevole Presidente, viene ad eliminare una grave ed ingiustificabile anomalia esistente nel nostro ordinamento previdenziale.

Come è noto, si tratta di personale addetto per lo più a luoghi di cura e, quindi, esposto più di qualsiasi altro a pericoli di contagio di ogni genere: era assurdo, pertanto, che non si provvedesse al più presto ad estendere l'assicurazione contro le malattie in fa-

vore di questo personale proprio nel momento in cui ha più bisogno di protezione e di assistenza.

Z A N E . Sono anche io pienamente d'accordo con la relazione veramente esauriente fatta dal Presidente e con le conclusioni alle quali è giunto.

B R A M B I L L A . Anche noi ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame.

B I T O S S I . Desidererei sapere a cosa si riferisce in particolare la legge 3 maggio 1956, n. 392, citata nel primo comma dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Come ho già rilevato nel corso della mia relazione, si riferisce alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi.

B I T O S S I . A questo proposito, desidero far notare che ci troviamo in presenza di una situazione del tutto particolare. Infatti, poichè per questa categoria di lavoratori l'assunzione non avviene nominativamente, come prescrive la legge di collocamento per gli altri lavoratori non religiosi, ma mediante un accordo tra il datore di lavoro (Opera pia, Ospedale o Ente) e l'istituto religioso, noi estendiamo con il presente provvedimento l'assicurazione contro le malattie a questi lavoratori, dei quali, però, non conosciamo il vero nome e cognome, come si verifica invece per tutti gli altri lavoratori. In tal modo, quindi, veniamo a sovvertire tutte le norme esistenti in materia: il lavoratore, infatti, ha diritto, con la sua famiglia, alla prestazione sanitaria per il fatto che ha un rapporto di dipendenza diretto, ma nel caso di religiosi tale rapporto di dipendenza diretto — ripeto — non esiste. D'altra parte, se vi fosse un rapporto di dipendenza diretto, i familiari del religioso o religiosa che prestano la loro opera presso terzi avrebbero diritto anch'essi all'assicurazione contro le malattie.

A N G E L I N I . Ma è noto che il religioso o la religiosa non hanno più famiglia!

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (16 giugno 1966)

B I T O S S I. Ecco, appunto, la situazione particolare cui ci troviamo di fronte, situazione particolare indubbiamente nota, che però non era stata fatta presente. Io desidero invece precisarla, perchè si tratta di un rapporto che, a mio avviso, cozza contro alcuni principi fondamentali stabiliti in passato, tra cui quello che vieta l'incetta di manodopera per poi trasferirla ad una particolare attività. Vogliamo dunque derogare alle leggi dello Stato italiano? Deroghiamovi pure, ma dobbiamo avere per lo meno coscienza di quello che facciamo!

P E Z Z I N I. Si tratta di un problema che in questo caso non sorge.

B I T O S S I. A mio parere, sorge invece proprio in questo caso perchè ci troviamo di fronte ad una incetta di manodopera da parte del datore di lavoro che assume i religiosi o le religiose senza che si conoscano i relativi nominativi. Chi ha una certa pratica delle amministrazioni degli Enti comunali e delle Opere pie sa che non si conoscono i nominativi di questi lavoratori!

P E Z Z I N I. L'iscrizione del lavoratore è fatta con il vero nome e cognome.

Z A N E. Le generalità del religioso e della religiosa devono essere contenute nella tessera assicurativa.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Le generalità del religioso o della religiosa si vengono a conoscere in due occasioni: in occasione dell'iscrizione alla assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e in occasione della iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

B I T O S S I. Allora, gli onorevoli colleghi mi assicurano che ogni religioso od ogni religiosa che presta la sua opera presso terzi ha una assicurazione *ad personam*?

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Il fatto assicurativo deve essere senz'altro *ad personam*. Non vi è alcun dubbio in proposito.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Certo; e non potrebbe essere diversamente!

B I T O S S I. Desidero precisare che la mia obiezione si riferisce non al fatto che questi lavoratori, anche se religiosi, possano godere degli stessi diritti di cui godono tutti gli altri lavoratori italiani, ma al fatto che tali diritti, a mio avviso, debbono essere *ad personam*. Se gli onorevoli colleghi mi assicurano che così è, io mi dichiaro soddisfatto.

Z A N E. A dissipare i dubbi avanzati dal senatore Bitossi ritengo opportuno richiamare l'articolo unico della legge 3 maggio 1956, n. 392, che al primo e al secondo comma recita: « I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'istituto predetto ».

Ora, non vi sono dubbi che tale assicurazione sia fatta nominativamente, tanto è vero che la religiosa o il religioso, accompagnati in questo rapporto di lavoro da una tessera assicurativa completa delle loro reali generalità, il giorno in cui ritengano di lasciare l'istituto religioso per tornare alla vita pubblica potranno senz'altro continuare a versare personalmente i contributi ai fini assicurativi.

F I O R E. Desidererei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Come è stato in precedenza rilevato, con la legge 3 maggio 1956, n. 392, i religiosi che prestano attività lavorativa presso terzi sono stati assoggettati alle assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi: quindi, dalla data di entrata in vigore

di quella legge tutti i religiosi dipendenti da Ospedali, Opere pie, Enti, e così via sono stati assicurati — o dovrebbero essere stati assicurati — per l'invalidità e la vecchiaia e di conseguenza quando matureranno la pensione, in quanto pensionati della Previdenza sociale, avranno diritto alla assistenza malattia, in base alla legge 4 agosto 1956, n. 692. Non comprendo quindi per quale motivo si è ritenuto opportuno richiamare nel primo comma dell'articolo 1 tale legge, che ormai è pacifica: sono d'accordo, cioè, sull'opportunità di provvedere ad estendere l'assicurazione contro le malattie in favore dei religiosi che prestano la loro opera presso terzi, per i quali non esisteva alcuna legge al riguardo, ma non sono d'accordo che si faccia riferimento anche ai pensionati dal momento che per costoro già esiste una legge apposita, a meno che non vi sia stata da parte dell'Ente interessato in questi anni una carenza di assistenza nei loro confronti.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. La relazione che accompagna il disegno di legge dice tra l'altro che «... soltanto alla cessazione della loro attività lavorativa il diritto all'assistenza di malattia sorge...»; in essa, quindi, si parla soltanto di maturazione, di nascita del diritto. Non sappiamo peraltro se l'INAM abbia fatto o meno difficoltà a prestare l'assistenza malattia a chi, durante l'attività lavorativa, non poteva vantare contributi versati a tale scopo. Vi è indubbiamente la possibilità che vi sia stata una certa resistenza da parte dell'INAM a prestare tale assistenza, in quanto l'INAM stesso in tanto assiste il pensionato in quanto durante l'attività lavorativa dello stesso abbia percepito i contributi relativi.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di un aspetto tecnico che dovrei ulteriormente approfondire con gli Uffici competenti. Tuttavia, dal testo del disegno di legge si dovrebbe arguire che costoro hanno acquisito un diritto senza essere stati assicurati in precedenza.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonché a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attività presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta è previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini del trattamento assistenziale, nonché del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.

Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza è quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari